

CIRCOLARE N. 20/2026 DEL 10 MARZO 2026*OGGETTO***CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI
PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO
2025***RIFERIMENTI NORMATIVI*

Art. 4 Commi 6 ter e 6 quater D.P.R. 22.7.1998 n. 322 e succ modifiche; artt. 7 bis - 25 - 25 bis - 27 ter comma 8 D.P.R. 29/9/1973 n. 600; L. 23.12.1996 n. 662; art. 3 comma 160 D.lgs. 21.11.1997 n. 461; art. 18 D.P.R. 7.12.2001 n. 435; D.lgs.; art 2 D.L. 13.08.2011 n. 138 conv. in L. 14.09.2011 n. 148; L. 29.12.2017 n. 205/2017 (legge di bilancio 2018); Provvedimento Agenzia Delle Entrate 15.01.2019 Prot. n. 10663/2019; Aggiornamento delle istruzioni della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" dell'Agenzia Delle Entrate del 11.2.2021.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 – MODELLO CUPE 2026

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CERTIFICAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
102

COLLEGAMENTI

CIRCOLALE N. 23/2022 – CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2021
CIRCOLALE N. 24/2023 – CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2022
CIRCOLALE N. 23/2024 – CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2023
CIRCOLALE N. 21/2025 – CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2024

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Entro il prossimo 16 marzo 2026 i soggetti che hanno corrisposto nel 2025 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest'ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai soggetti percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l'apposito modello dall'Agenzia delle Entrate del 15.1.2019.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Degli Utili e Proventi Equiparati 2026”.

AMBITO SOGGETTIVO

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Nello specifico, la Cupe viene rilasciata da:

- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir)
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
- imprese di investimento e agenti di cambio
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

AMBITO OGGETTIVO

L'obbligo di rilascio della Certificazione Utili e Proventi Equiparati sorge qualora nel corso del 2025 siano state erogate le seguenti somme:

- ⇒ Utili e proventi equiparati se:
 - Assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto;
 - Non assoggettati ad alcuna ritenuta.
- ⇒ Riserve di capitale che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili. In caso contrario la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale.
- ⇒ Utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza fiscale ex. artt. 115 e 116, TUIR, formati nel periodo di validità dell'opzione e che non hanno concorso alla formazione del reddito dei soci.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

- ⇒ titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
- ⇒ contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro)
- ⇒ contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazione agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

Ne consegue che non devono essere invece certificate le somme erogate a titolo di utili e proventi equiparati che:

- ▶ Siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ex art. 27, DPR 600/73.
- ▶ Assoggettati a imposta sostitutiva ex art. 27-ter, DPR 600/73.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- ▶ Gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Tra le recenti novità recepite dal modello rientra l'equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.

Prima della modifica, i dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditori, in caso di partecipazioni qualificate, erano tassati nel limite:

- * del 40% (se formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007);
- * del 49,72% (se formati dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016);
- * del 58,14% (se formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

L'equiparazione tra dividendi qualificati e non qualificati riguarda i redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018. È però prevista un'apposita disciplina transitoria per cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal DM 26 maggio 2017 (art. 1 comma 1006 della L. 205/2017).

Nella sezione IV "*Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati*" del modello (punti da 28 a 36) occorre quindi dar conto della stratificazione degli utili distribuiti nel 2025 i quali concorrono alla formazione del reddito in misura parziale in virtù della disciplina transitoria.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 3 del 6 dicembre 2022 – superando la "discussa" risposta delle Entrate 454/2022 – conferma che i dividendi la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022 sono soggetti al regime transitorio di cui all'articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017 anche se non materialmente corrisposti entro tale data.

ADEMPIMENTI

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- ✧ Dal percettore per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi (modello 730 ovvero modello REDDITI 2026 PF);
- ✧ Dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del QUADRO SK del modello 770/2026;

Qualora nel 2025 la società abbia solo deliberato la distribuzione di utili senza provvedere al relativo pagamento entro il 31.12, il modello C.U.P.E. non va rilasciato.

MODELLO DI CERTIFICAZIONE

Con il Provvedimento 15.1.2019 - Prot. n. 10663/2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, lo schema di Certificazione relativa agli Utili corrisposti e proventi ad essi equiparati (modello CUPE), attualmente in vigore. L'11 febbraio 2021 ha pubblicato "l'Aggiornamento delle istruzioni della Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti".

Il modello di certificazione degli utili (Cupe) è prelevabile dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) oppure al sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)

Lo schema di certificazione è composto da:

- i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
- la Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente;
- la Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente;
- la Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;
- la Sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti.
- un campo finale per le annotazioni.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione in oggetto ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 (art. 5, co. 3, D.lgs. 471/1997 come modificato dal D.lgs. 158/2015).

Si ricorda inoltre che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo di imposta (limite innalzato da € 50.000 con il D.lgs. 158/2015).

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per i clienti per i quali lo studio fornisce la consulenza continuativa, nella "Scheda di Consulenza" per il mese di marzo 2026 viene riportato l'elenco della documentazione necessaria per eseguire l'adempimento in oggetto.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI*Dottori Commercialisti Associati -*
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)**Dott.ssa Adriana ADRIANI**

